



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 17

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 5238/2019

UDIENZA DEL

26/02/2020 ore 11:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FRUSCELLA | GIUSEPPE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MUSILLI | SANDRO MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'URSO | MARIA TERESA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°
1783/17/2021

PRONUNCIATA IL:
26/02/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
01/04/2021
Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5238/2019
depositato il 04/10/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 2816/2019 Sez:15 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GREZAR 00100 ROMA

difeso da:
CASTAGNACCI OMAR
VIA PELLEGRINO MATTEUCCI 106 00154 ROMA

proposto dagli appellanti:
DE BLASIO LUCIANO
VIA CASALE 15 40065 PIANORO BO

difeso da:
TRABUCCHI ALBERTO
PIAZZA ADRIANA 15 00193 ROMA RM

difeso da:
TRINCHERA LORENZO
PIAZZA ADRIANA 15 00193 ROMA RM

Atti impugnati:
DEF. AGEVOLATA n° AT-09790201701788557101 IRPEF-ALTRO 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n° 2816/15/2019 del 14.01.2019 depositata in segreteria il 27.02.2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario per quanto attiene ai crediti non tributari e rigettava nel resto il ricorso proposto dal Sig. DE BLASIO LUCIANO, avverso la definizione agevolata n. AT-09790201701788557101, relativa all'IRPEF+ALTRO anno d'imposta 2017.

Avverso la sentenza il contribuente ha interposto appello eccependone l'illegittimità nella parte in cui erroneamente è stato dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per quanto attiene ai crediti non tributari recati da talune cartelle oggetto di rottamazione, l'illegittimità per violazione della normativa in materia di rottamazione, conclude chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'appello, con condanna alle spese, diritti ed onorari.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni, contestando l'infondatezza della domanda di determinazione del minor debito ed in merito alle somme corrisposte dal debitore anteriormente all'ammissione alla procedura di definizione agevolata, in quanto definitivamente acquisite dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e non ripetibili, conclude chiedendo di rigettare l'appello con la conferma delle sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Successivamente il contribuente deposita memoria illustrativa replicando in fatto ed in diritto alle controdeduzioni dell'Agente della Riscossione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello del contribuente, DE BLASIO LUCIANO, sia fondato e vada, pertanto accolto.

E, invero, per quanto riguarda la domanda di determinazione del minor debito, il Collegio è dell'avviso che il legislatore abbia inteso ricondurre le conseguenze della "rottamazione" esclusivamente alla presentazione dell'istanza e a prescindere dalla successiva istruttoria ad opera del Concessionario, e ciò proprio per evitare disparità di trattamento che potrebbero verificarsi in ragione delle tempistiche - più o meno celeri - della stessa (a prescindere dal fatto, come pure in maniera fuorviante eccepito dall'Ufficio, che il Concessionario abbia rispettato i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 193/16)'.
1

Ciò si evince chiaramente anzitutto dal dettato normativo.

L'art. 6, comma 5, del d.l. n. 193/16 infatti, ricollega alla presentazione dell'istanza di adesione, e non di certo alla successiva comunicazione del Concessionario:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di rottamazione;
- la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016;

- la preclusione per il Concessionario di avviare nuove azioni esecutive ovvero di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, e di proseguire quelle precedentemente avviate che non siano già in una fase avanzata (vendita o assegnazione).

Ancora, va osservato, ai sensi dell'art. 1-*quater*, del d.l. n. 50/17, e sempre a seguito della presentazione della mera istanza di definizione agevolata, che possono essere già rilasciati i certificati di regolarità fiscale (comma 1) o erogati i rimborsi di imposte e tasse (comma 3) ovvero, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 50/17, e sempre a seguito della sola presentazione dell'istanza è possibile ottenere il rilascio del documento Unico di regolarità contributiva ("*DURC*").

Da quanto sopra emerge quindi in maniera evidente la volontà del legislatore di non attribuire alcuna rilevanza ai fini della decorrenza degli effetti della rottamazione alla successiva "*ammissione*" alla procedura, come invece sostiene controparte.

E, infatti, l'art. 6, comma 8, lett. b), del d.l. n. 193/2016 non compie alcun riferimento agli importi corrisposti dal contribuente precedentemente "*all'ammissione*" alla procedura, limitandosi bensì ad affermare che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate anteriormente "*alla definizione*", e non c'è dubbio che per quest'ultima debba intendersi la mera presentazione dell'istanza di definizione agevolata, e non anche la successiva comunicazione di ammissione da parte del Concessionario di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 193/16.

Diversamente opinando, si verificherebbe anche un'ingiustificata disparità: nel caso in cui il versamento avvenga nell'ambito di una procedura esecutiva successivamente alla presentazione della Dichiarazione di adesione, il contribuente avrebbe diritto alla falciatura e, finanche, al rimborso delle maggiori somme corrisposte in eccesso; diversamente, nel caso in cui il medesimo versamento avvenga antecedentemente all'avvio di una qualsiasi procedura esecutiva, tale beneficio non spetterebbe.

A parità di condizioni, quindi, si finirebbe irragionevolmente col trattare in maniera deteriore il secondo caso rispetto al primo.

Tutto ciò sarebbe palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, per cui, anche in un'ottica costituzionalmente orientata, non può che ritenersi che gli effetti della rottamazione, in termini di falciatura del debito tributario afferente a sanzioni, interessi di mora e relativo aggio, decorrano in ogni caso dalla presentazione della Dichiarazione di adesione.

Anche per quanto riguarda la domanda di rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso la decisione dei primi giudici non può essere condivisa.

Infatti, i giudici di prime cure hanno illegittimamente respinto la domanda del Contribuente di rimborso delle maggiori somme eventualmente versate per effetto dell'erroneo operato del Concessionario "*non avendo il contribuente avanzato rituale istanza di rimborso presso i singoli enti impositori, ai sensi dell' art. 21. secondo comma, d.lgs. n. 546/92*".

Anche sul punto deve osservarsi che l'appellante ha impugnato la comunicazione delle somme dovute per effetto della rottamazione, eccependone l'illegittimità e l'erroneità e chiedendo, *in primis*, di voler accertare il suo minor debito in misura pari all'importo delle sanzioni, interessi di mora e relativo aggio afferenti le cartelle di pagamento a garanzia delle quali insisteva l'iscrizione ipotecaria (euro 20.061,20, oltre interessi), e, **unicamente per l'effetto**, di voler condannare l'Ufficio al rimborso senza indugio dell'importo di cui sopra ove *medio tempore* corrisposto nel corso del giudizio (come del resto riconosciuto proprio dalla stessa Amministrazione finanziaria) ovvero in subordine alla rideterminazione delle somme ancora dovute dall'Appellante ai fini della definizione agevolata.

Ogni riferimento a eventuali istanze di rimborso è dunque del tutto improprio, dal momento che il rimborso dei tributi corrisposti in eccesso rappresenta un effetto consequenziale, e peraltro *ex lege*, della pronuncia, secondo quanto disposto dall'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Sulla base delle dedotte considerazioni, l'appello del contribuente deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza di primo grado.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

01. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio in riforma della sentenza impugnata accoglie l'appello;
02. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00) per il primo grado ed in €. 1.600,00 (euro milleseicento/00) per il secondo grado, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2020

Il Relatore

Il Presidente